

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

PER LA REALIZZAZIONE DEL TUNNEL SUBPORTUALE URBANO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTÀ DI GENOVA (LOTTO A E LOTTO B) NELL'AMBITO DELL' ACCORDO CON REGIONE LIGURIA, AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE E COMUNE DI GENOVA DEL 14/10/2021 (CODICE UNICO DI PROGETTO – CUP N. H31B22002590007)

LE PARTI

- La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di GENOVA, nella persona del **Prefetto Cinzia Torraco**;
- La Società - Autostrade per l'Italia S.p.A., responsabile della realizzazione dell'opera, individuata con il CUP H31B22002590007, che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, 50 - CAP 00159 - codice fiscale e partita IVA n. 7516911000, nella persona del Dott. **Roberto Tomasi**, in qualità di **Amministratore Delegato**;

PREMESSO

- che l'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii, in prosieguo “Codice dei contratti pubblici”, prevede che il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento.
- che in data 14 ottobre 2021, Autostrade per l'Italia S.p.A. ha sottoscritto con regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e comune di Genova un accordo nel quale si impegna a diversi interventi sul territorio, inclusi nella proposta di Piano Economico Finanziario trasmesso da Autostrade per l'Italia S.p.A al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 novembre 2021, tra cui è stata individuata la realizzazione del Tunnel Sub-portuale di attraversamento stradale del bacino interno del Porto di Genova;
- che con decreto n. 5 del 12 agosto 2022 è stato aggiornato il Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto di Genova ex art. 9-bis del DL 109/2018 (convertito in L. 130/2018) adottato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, con l'inserimento nel richiamato Programma Straordinario dell'intervento del Tunnel Sub portuale in ragione dell'evidente compenetrazione tra lo stesso e gli altri interventi già inseriti nel richiamato Programma Straordinario, con conseguente applicazione della normativa speciale di cui al D.L.109/18 così come convertito in L.130/2018;
- che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'intestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;
- che in data 19 gennaio 2024, con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) atto n. 332-2024 con protocollo 2024-68534, la Regione ha autorizzato la realizzazione del “Tunnel sub portuale urbano di attraversamento della città di Genova”;
- che per la progettazione/realizzazione di tale opera potranno essere stipulati più contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;
- che l'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ha previsto l'istituzione del “Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari” (CCASIP), che ha

assorbito e ampliato le competenze precedentemente attribuite al “Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere” (CCASGO);

- che con decreto 21 Marzo 2017 del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è stato istituito il CCASIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistematica adottata nella “direttiva linee guida 2005”, approvate dal Ministero dell'Interno di concerto con il - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n. 58, concernente l'approvazione di linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare, su proposta del CCASIP l'aggiornamento delle linee guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;

- che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e ss.mm.ii, in prosieguo “Codice Antimafia” al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;

- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

- che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;

- che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione del “concessionari di reti nazionali” a soggetti aggiudicatori, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;

- che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per l'affidatario e, tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo dalla progettazione/realizzazione dell'opera;

- che i lavori ricadono nel territorio della città metropolitana di Genova, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;

- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

- che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del codice antimafia è esteso tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, di cui alla lettera l) dell'articolo 1 del protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

- che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2 del Codice Antimafia;

- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera m), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita Iva senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione/realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

- che a tal proposito, si richiamano le competenze in materia di tutela della riservatezza e di tutela sotto il profilo di sicurezza degli standard informatici, attribuite al Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- che dell'attuazione del presente protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
- b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Genova, che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
- c) Soggetto Aggiudicatore: la società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50;
- d) Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP H31B22002590007;
- e) Affidatario: l'appaltatore, affidatario *in house* o scelto in base a gara pubblica, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del Cup oggetto del protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore, per l'esecuzione dei lavori inerenti l'opera;
- f) Contratto: atto di cui alle successive lettere g) e h);
- g) Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;

h) Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario o dal sub contraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera;

i) Subcontraente: il subappaltatore qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera;

l) Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6 comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato sub contratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014;

m) Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:

a) BDNA: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;

b) CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;

c) DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

f) GRUPPO INTERFORZE: organismo costituito ai sensi del D.M. 21 marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente;

ARTICOLO 2. VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.
2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.

ARTICOLO 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere g) e h), comma 1, dell'articolo 1, afferenti alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
4. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-UTG competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al sub contratto nei confronti del dante causa.

ARTICOLO 4. COSTITUZIONE BANCA-DATI E CONFERIMENTO DATI

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o realizzazione dell'opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a) il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
 - b) la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la Presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera CIPE 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014;
 - c) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e) il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - f) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. Il soggetto aggiudicatore è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. Il soggetto aggiudicatore si impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. Il soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG di Genova. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni

caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

- a) “Anagrafe degli esecutori”, di cui al presente articolo;
- b) “Settimanale di cantiere o sub-cantiere”, di cui al successivo articolo 5.

7. La “Anagrafe degli esecutori”, oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7, e 9, riporta i seguenti dati:

- a) anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
- b) indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice Antimafia;
- c) tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
- d) importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
- e) luogo di esecuzione della prestazione;
- f) data iniziale e data finale prevista del contratto;
- g) annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
- h) coordinate bancarie dei “conti dedicati” o del “conto dedicato” all'opera;
- i) ulteriori dati previsti dall'allegato 2 della delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
- j) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- k) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.

8. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei sub contratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei sub contratti. con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro due giorni lavorativi dall'evento.

9. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

10. Il caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

11. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore e l'affidatario nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di Genova, al DIPE e al SASGO.

12. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:

- a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
- b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
- c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

ARTICOLO 5. SETTIMANALE DI CANTIERE

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con l'affidatario, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano è di competenza dell'affidatario che vi attende, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, predispone il "Settimanale di cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

2. L'affidatario, individua al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale di cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura – UTG di Genova. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 11 dell'art. 4.

3. Il "Settimanale di cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:

- a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
- b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
- c) all'affidatario, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.

4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compreso l'affidatario deve comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.

5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:

- a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
- c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:

- a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
- b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
- c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG di Genova per:

- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:

- a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto Aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario verifica, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:

- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, recante ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.

10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:

- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
- b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
- c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
- d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.

11. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b) c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

ARTICOLO 6. VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, scaturente dall'affidatario (ivi compreso lo stesso appaltatore). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:

- a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- b) i servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;
- c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di euro 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.

3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd. White list) di cui all'articolo 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.

4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è lasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento di BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta alla sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del D.L. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG di Genova, al soggetto aggiudicatore, all'affidatario ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto, entro e non oltre 5 giorni dalla avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG di Genova. L'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro due giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
11. Nei confronti dell'affidatario e del subcontraente, verso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto, calcolato a prescindere dallo stato di avanzamento delle prestazioni; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto, calcolato a prescindere dallo stato di avanzamento delle prestazioni.
14. La Prefettura-UTG di Genova, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di Regia", operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla “Cabina di Regia” il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIP.

16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già State attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

ARTICOLO 7. PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. *«Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'articolo 319 quater, comma 1, c.p.»;*

b) Clausola n. 2. *« Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale ho dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta la misura cautelare ossia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».*

2. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verifica altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

3. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.

4. La Prefettura-UTG di Genova, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.

5. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, e sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

ARTICOLO 8. PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE DI NATURA MAFIOSA

1. Il Soggetto aggiudicatore si impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. *«la sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia E tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».*

b) Clausola n. 2. *«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di • e dal soggetto aggiudicatore in data • e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».*

2. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

3. Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti all'opera, di quanto segue:

a) l'obbligo per affidatario e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo per l'affidatario di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma uno e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;

c) l'obbligo per l'affidatario di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia Bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;

d) l'obbligo per l'affidatario e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

4. Il mancato inserimento, da parte di affidatario e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lett. c), da parte dell'affidatario, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lett. d), da parte dell'affidatario o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

9. In caso in cui affidatario e subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1 dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

10. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una Procedura d'appalto o concessione previste dagli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 9. RAPPORTI IN CORSO E ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario e il subcontraente eserciti tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.

3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, evacuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto e fatta salva la valutazione circa l'estromissione della società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI, secondo quanto previsto dall'articolo 68, commi 17 e 18, del d. Lgs. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 10. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario ovvero per il suo tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG di Genova.

2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG competente di Genova.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del D.L. 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

ARTICOLO 11. MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG di Genova un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario dell'Ispettorato di Area Metropolitana di Genova nonché i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.
3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG di Genova. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG di Genova, altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricavata nei territori di più province, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".

7. Per le finalità di cui sopra, il “Referente di cantiere” deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del “Settimanale di cantiere” Che contenga l’indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

8. L’inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all’articolo 5, comma 6.

ARTICOLO 12. VERIFICA SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s’impegna a fornire alla Prefettura-UTG di Genova il piano particellare d’esproprio per le conseguenti verifiche.

2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura-UTG di Genova i criteri di massima ai quali intende parametrare le misure dell’indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all’andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dei predetti criteri. Resta fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG di Genova si avvale, ai fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

ARTICOLO 13. ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall’applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG di Genova e, per il tramite di essa, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi l’esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato CCASIIP.

ARTICOLO 14. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.

2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.

3. Sarà cura della Prefettura-UTG competente di Genova inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.

4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura-UTG competente di Genova e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell’opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG competente di Genova.

ARTICOLO 15. NORME DI RIFERIMENTO

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.



PREFETTURA di
GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO

autostrade per l'italia



REGIONE LIGURIA



COMUNE DI GENOVA



Sottoscritto in Genova, il 4 marzo 2024

Il Prefetto
di Genova

(Cinzia Torracco)

L'Amministratore Delegato di,
Autostrade per l'Italia s.p.a.

(Roberto Tomasi)

Per adesione:

Il Presidente della
Regione Liguria

(Giovanni Toti)

Il Sindaco e Commissario Straordinario
per la ricostruzione (DPCM 10.11.2023)

(Marco Bucci)

Il Commissario Straordinario
dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

(Paolo Piacenza)

Limitatamente all'articolo 11:

Il Direttore dell'Ispettorato
di Area Metropolitana di Genova

(Sergio Fossati)

Le OO.SS. di categoria:

Il Segretario Generale di Filea CGIL

(Federico Pezzoli)

Il Segretario Generale di Filca CISL

(Andrea Tafaria)

Il Segretario Generale di Feneal UIL

(Mirko Trapasso)

Alla presenza:

del Sig. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Matteo Salvini)

del Sig. Ministro
dell'Interno

(Matteo Piantedosi)